



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 44 – ottobre 2024

A.S. 1233 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	18 settembre 2024
Data di assegnazione	26 settembre 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici)
Oneri finanziari	Si

Contenuto dell'accordo

La convenzione in esame ha dato corso alla **trasformazione giuridica** dell'organizzazione non governativa Associazione internazionale del segnalamento

marittimo (**IALA**), in un'organizzazione intergovernativa, con la denominazione di Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima.

La IALA era stata istituita **nel 1957, in Francia**, per riunire i rappresentanti dei singoli Paesi competenti in materia di ausili alla navigazione marittima, il mondo industriale e gli istituti scientifici e di formazione al fine di fornire un **contributo al miglioramento della sicurezza e dell'efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri**. Tra i compiti dell'organizzazione c'era quello di incoraggiare i propri membri a cooperare per armonizzare gli ausili della navigazione, elaborando e scambiandosi buone prassi in materia di sviluppo e gestione dei segnalamenti marittimi e dei servizi sulla terraferma.

In occasione della sessione dell'assemblea generale dell'associazione, tenutasi a La Coruña, in Spagna, nel 2014 è stato ufficialmente deciso l'avvio della transizione dello stato giuridico della IALA **da organizzazione non governativa ad organizzazione intergovernativa, con l'obiettivo di espletare con maggiore autorevolezza ed efficacia**, nel contesto internazionale, la propria missione di armonizzazione di sistemi e servizi, che sono peraltro in rapida e continua evoluzione in conseguenza degli sviluppi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La Convenzione internazionale multilaterale preposta a tale scopo, dopo tre conferenze preparatorie, è stata infine approvata dalla conferenza tenutasi a Kuala Lumpur, in Malesia, nel febbraio 2020.

Articolato

Composta da 22 articoli e da un allegato (che contiene le disposizioni transitorie), la Convenzione definisce la nuova IALA come Organizzazione intergovernativa di diritto internazionale, fissandone la sede in Francia e rinviando ad una raccolta di disposizioni le norme di dettaglio sul suo funzionamento (art. 1). Scopo dell'organizzazione è quello riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, della fornitura e della manutenzione degli ausili alla manutenzione marittima, per armonizzarli, favorendo la cooperazione tecnica, incoraggiando la diffusione delle norme di maggior tutela e permettendo la circolazione delle informazioni (art. 3). Per raggiungere i suoi scopi, l'Organizzazione definisce raccomandazioni, linee guida e altri documenti a carattere non vincolante, valuta le proposte trasmesse dagli Stati membri o da agenzie delle Nazioni Unite, stabilisce meccanismi di consultazione e facilita la fornitura di assistenza (art. 4).

L'organizzazione è composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati (art. 5) e prevede una serie di organi, rinviando ai regolamenti generale e finanziari per le regole procedurali applicabili (art. 6).

I successivi articoli precisano la composizione, le funzioni e le modalità operative dell'Assemblea generale (che rappresenta il principale organo decisionale, art. 7); del Consiglio (organo esecutivo, art. 8); dei Comitati e degli organi ausiliari (che contribuiscono al funzionamento della struttura, art. 9) e del Segretariato permanente (struttura responsabile della gestione quotidiana, eletto ogni tre anni, art. 10).

Ulteriori disposizioni regolano le modalità di voto in seno all'Assemblea generale e al Consiglio (art. 11), le modalità di finanziamento della struttura intergovernativa (art. 13) e la personalità giuridica internazionale, con il potere di stipulare contratti e accordi, di acquisire e alienare beni e di intraprendere azioni legali (art. 14).

Da ultimo, la Convenzione reca disposizioni sulla sua emendabilità (art. 15), sulle modalità per la risoluzione di eventuali controversie (art. 17), sulle modalità per le future adesioni (art. 18) e per l'eventuale recesso da parte degli Stati membri (art. 21).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 valuta gli **oneri finanziari** in 151.800 euro per il 2024 e per il 2025 e in 160.460 euro annui a decorrere dal 2026, individuando la relativa copertura.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari